



DIREZIONE GENERALE
Ufficio Affari Generali
Responsabile: Dott.ssa R. Filidei
sb

UNIVERSITÀ DI PISA
Codice AOO: CLE
Num. Prot.: 0016952 / 2016
Data: 29/03/2016
Rep: Decreti rettorali
Num: 404/2016

IL RETTORE

- VISTA:** la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, comma 1, "Autonomia delle Università";
- VISTA:** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";
- VISTO:** lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711, e successive modifiche, e in particolare gli articoli 39 e 46;
- VISTO:** il Regolamento generale di Ateneo, emanato con D.R. 5 agosto 2013, n.28451, e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 121;
- VISTO:** il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze veterinarie, emanato con D.R. 22 giugno 2013, n. 23041, e successive modifiche, e in particolare l'art. 40 che prevede la costituzione di "*centri dipartimentali per la gestione di particolari attività di formazione, di ricerca o di servizi, definendone le specifiche finalità e competenze. Il Dipartimento ne disciplina la formazione e il funzionamento con apposito regolamento*"
- VISTA:** la delibera del 22 febbraio 2016, n. 10, con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze veterinarie ha deliberato la costituzione del Centro dipartimentale Ospedale didattico veterinario "Mario Modenato" e ha contestualmente approvato il relativo regolamento di funzionamento;
- VISTA:** la delibera del 9 marzo 2016, n.42, con la quale il Senato Accademico ha approvato il regolamento suddetto, fermo restando l'acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile successiva;
- VISTA:** la delibera del 21 aprile 2016, n. 63, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sul suddetto regolamento;

DECRETA

Articolo 1

1. E' emanato il regolamento di funzionamento del Centro dipartimentale Ospedale didattico veterinario "Mario Modenato", di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

1. Il regolamento di cui all'articolo 1 entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua emanazione.

IL RETTORE

Prof. M. Augello

UNIVERSITA' DI PISA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
CENTRO DIPARTIMENTALE
OSPEDALE DIDATTICO VETERINARIO "Mario Modenato"

Articolo 1 - Denominazione e sede

Presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie (di seguito Dipartimento) è istituito il Centro Dipartimentale denominato Ospedale Didattico Veterinario (di seguito ODV) avente sede in S. Piero a Grado, via Livornese (lato monte), nei locali messi a disposizione dal Dipartimento.

L'ODV è intitolato al prof. Mario Modenato, chirurgo veterinario, in ricordo delle sue qualità umane e professionali.

Articolo 2 - Risorse del Centro

Le risorse logistiche, finanziarie e di personale tecnico-amministrativo messe a disposizione del Centro sono quelle assegnate dal Consiglio del Dipartimento.

L'elenco delle risorse messe a disposizione del Centro costituisce allegato al presente regolamento.

Articolo 3 - Finalità del Centro

Il Centro ha l'obiettivo primario di promuovere, organizzare e gestire, in stretta connessione con le attività didattiche e scientifiche del Dipartimento, l'attività didattica, le attività di ricerca e le attività assistenziali verso soggetti pubblici o privati e le attività conto terzi dei docenti (professori e ricercatori) afferenti al Centro. L'ODV ha inoltre l'obiettivo di:

- consentire agli studenti dei corsi di studio di primo, secondo e terzo livello afferenti al Dipartimento di applicare nella pratica le nozioni apprese nei corsi di insegnamento;
- contribuire all'innovazione tecnologica e allo sviluppo del sistema delle imprese mediante azioni di formazione, divulgazione scientifica e assistenza tecnica agli operatori del settore sanitario;
- promuovere e realizzare l'aggiornamento scientifico e professionale, sia per operatori interni sia per professionisti esterni, nell'ambito di iniziative proposte dal Dipartimento.

Articolo 4 - Personale afferente

Possono afferire al Centro i docenti (professori e ricercatori) del Dipartimento che sono interessati alle sue finalità e che intendono svolgere in maniera prevalente le loro attività istituzionali all'interno del Centro. Tutte le richieste di afferenza sono inviate al Direttore del Centro che le sottopone all'approvazione del Consiglio del Centro.

Le afferenze non sono soggette a termine temporale, fatta salva l'espressa rinuncia comunicata direttamente dall'interessato al Direttore del Centro, che ne informa il Consiglio.

Nell'ipotesi di mancata partecipazione non giustificata di un docente afferente al Centro ad almeno la metà delle riunioni del relativo Consiglio, a partire dal momento in cui è approvata l'afferenza e calcolata ogni anno, lo stesso Consiglio delibera in merito alla decadenza

dell'afferenza.

Possono chiedere di partecipare alle attività del Centro anche studenti di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, borsisti, o assegnisti di ricerca afferenti al Dipartimento. Le domande, motivate e corredate da curriculum vitae, sono inviate al Direttore del Centro che le accoglie, dopo l'approvazione del Consiglio del Centro.

E' allegato al presente Regolamento l'elenco dei docenti proponenti l'istituzione del Centro, che sarà automaticamente aggiornato con i nominativi dei docenti che afferiranno successivamente al centro stesso.

Articolo 5 - Organi

Sono organi del Centro:

- Il Direttore del Centro
- Il Consiglio del Centro

Articolo 6 - Il Direttore del Centro

Il Direttore del Centro è designato dal Direttore del Dipartimento tra i docenti (professori e ricercatori) del Consiglio del Centro in regime di impegno a tempo pieno ed è nominato con apposita disposizione.

Il Direttore del Centro resta in carica per la durata del mandato del Direttore del Dipartimento e può essere revocato con sua disposizione motivata. Il Direttore del Centro assume anche la carica di Direttore Sanitario secondo quanto previsto dalla normativa vigente che regola le strutture veterinarie. La carica di Direttore del Centro è incompatibile con quella di Direttore o Vicedirettore del Dipartimento.

Il Direttore del Dipartimento, su indicazione del Direttore del Centro, designa con propria disposizione un Vicedirettore del Centro scelto tra i docenti (professori e ricercatori) componenti il Consiglio.

Articolo 7 - Funzioni del Direttore del Centro

Il Direttore del Centro esercita funzioni di iniziativa e di promozione nell'ambito delle attività del Centro, coordina le attività assistenziali ed esercita tutte le altre attribuzioni compatibili con le leggi dello Stato, lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo.

Il Direttore del Dipartimento può delegare il Direttore del Centro a svolgere specifiche funzioni di sua spettanza di cui all'art. 24, comma 2, dello Statuto, relative al funzionamento e alle attività del Centro.

Il Direttore del Centro inoltre:

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio;
- cura la preparazione dell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio che deve essere comunicato, corredato del materiale per l'istruttoria, di norma con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data delle riunioni del Consiglio
- cura l'esecuzione delle delibere e la conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio;
- predispone la relazione annuale sull'attività del Centro che sottopone all'attenzione del Consiglio per l'approvazione del Consiglio del Dipartimento;
- predispone un resoconto economico semestrale sull'attività del Centro che sottopone all'approvazione del Consiglio del Centro;
- assicura l'osservanza delle norme del presente Regolamento e di quello di funzionamento del Dipartimento, dell'ordinamento universitario nazionale, dello Statuto di Ateneo e dei

- relativi regolamenti;
- propone annualmente il piano delle ricerche e della didattica del Centro, coordinando quelle di iniziativa del Centro stesso con quelle dei singoli docenti (professori e ricercatori) afferenti al Centro, compatibilmente con le risorse disponibili;
- promuove le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività del Centro, proponendo al Direttore del Dipartimento anche l'eventuale stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici o privati;
- propone al Direttore del Dipartimento, previa delibera del Consiglio del Centro, richieste di spazi, di finanziamenti e di personale tecnico-amministrativo necessari per la realizzazione dei programmi di sviluppo e di potenziamento dell'attività del Centro.

Articolo 8 – Consiglio del Centro

Il Consiglio è composto da:

- il Direttore del Dipartimento
- i docenti (professori e ricercatori) afferenti al Centro
- i presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Scienze Veterinarie le cui attività didattiche pratiche si svolgano presso l'ODV;
- il responsabile amministrativo del Dipartimento (con funzione consultiva e con funzione di segretario verbalizzante);
- due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo a disposizione del Centro;
- due rappresentanti degli studenti, borsisti e assegnisti di ricerca che partecipano alle attività del Centro.

I titolari di incarichi per prestazioni di lavoro autonomo svolte presso il Centro possono essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio in qualità di uditori.

Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo l'elettorato attivo e passivo è attribuito a tutto il personale tecnico-amministrativo a disposizione del Centro sia con contratto a tempo indeterminato che con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a due anni.

Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti, borsisti o assegnisti di ricerca l'elettorato attivo e passivo è esteso a tutti gli studenti, assegnisti di ricerca e dottorandi,, che partecipano (2) al Centro

riuniti in un unico collegio elettorale.

Le elezioni dei rappresentanti delle categorie sopra dette sono indette dal Direttore del Centro con un preavviso di almeno 10 giorni. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e con preferenza unica. Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di preferenze. Per i casi di parità di voto e per le sostituzioni derivanti da cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, si applicano le stesse regole previste nel Regolamento di funzionamento del Dipartimento.

I rappresentanti eletti vengono nominati con disposizione del Direttore del Dipartimento. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica 3 anni accademici. I rappresentanti degli studenti e degli assegnisti e borsisti durano in carica due anni accademici.

Per quanto riguarda la validità delle riunioni del Consiglio e delle deliberazioni si rinvia all'art. 51 dello Statuto di Ateneo.

Articolo 9 - Funzioni del Consiglio

Il Consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Centro.

Il Consiglio, nei limiti previsti dalla normativa vigente, definisce i criteri e delibera in merito a:

- l'utilizzo del personale, delle risorse e delle attrezzature messi a disposizione del Centro.
- approva le proposte di stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del Centro e le sottopone all'attenzione degli organi del Dipartimento secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- approva le proposte formulate dal Direttore relativamente ai punti indicati nell'art. 7 del presente Regolamento;
- approva le proposte di modifica al presente Regolamento che potranno essere presentate da un minimo di dieci membri del Consiglio o dal Direttore del Centro;
- programma l'attività del Centro e approva le relazioni predisposte dal Direttore;
- programma le attività necessarie per assicurare agli studenti dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento lo svolgimento della pratica clinica approvata dai relativi consigli.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 51 dello Statuto in merito alle modalità di convocazione della seduta ordinaria, il Consiglio si riunisce inoltre, in seduta straordinaria, ogni qualvolta sia ritenuto necessario per iniziativa del Direttore o su motivata richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio dovrà essere convocato entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio esercita infine tutte le altre funzioni compatibili con le leggi dello Stato, lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo.

Articolo 10 - Articolazioni interne al Centro

L'ODV è articolato in Unità Operative (di seguito UO) omogenee e complementari che perseguono comuni finalità e sono tra loro indipendenti in ordine alle materie di competenza professionale. Le UO possono prevedere, previa approvazione del Consiglio, l'attivazione di articolazioni interne chiamate Sezioni corrispondenti alle attività assistenziali erogate.

Le UO concentrano le competenze professionali e le risorse umane e strumentali finalizzate allo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Le UO adottano regole condivise di etica, didattiche, di ricerca e di comportamento assistenziale.

Ciascun docente (professore o ricercatore) afferente al Centro, oltre che alla UO di riferimento culturale, può richiedere di afferire ad una seconda UO. Tutte le richieste di afferenza sono inviate al Direttore del Centro che le sottopone all'approvazione del Consiglio del Centro.

Il Consiglio, su proposta dei componenti della UO, nomina un Responsabile di UO individuato tra il personale docente afferente al Centro.

I Responsabili coordinano le UO, ne assicurano il raggiungimento degli obiettivi assistenziali, hanno responsabilità di organizzazione e di gestione e rispondono al Direttore dell'ODV.

L'elenco delle UO e delle relative sezioni costituisce allegato al presente regolamento.

Articolo 11 - Gestione delle risorse del Centro

La strumentazione del Centro è a disposizione dei docenti (professori e ricercatori) afferenti al Centro. Il Consiglio delibera, nell'esclusivo interesse del Centro, in merito alle persone da autorizzare all'uso autonomo della strumentazione.

Articolo 12 - Approvazione e modifica del Regolamento

Il presente Regolamento è emanato con provvedimento del Rettore, previa approvazione del Consiglio di competenza e controllo del Senato accademico ai sensi dell'art.46 dello Statuto di Ateneo. Esso entra in vigore decorsi 7 giorni dalla sua emanazione.

Le proposte di modifica al presente Regolamento sono approvate con la stessa procedura di cui al comma precedente.

Articolo 13 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e dell'ordinamento generale.

ALLEGATO

Risorse Logistiche e Strumentali messi a disposizione del Centro

I locali messi a disposizione del Centro sono quelli al piano terra della sede di S. Piero del Dipartimento di Scienze Veterinarie in cui si svolgono le attività dei docenti (professori e ricercatori) afferenti al Centro, inclusi gli annessi esterni. Le risorse strumentali sono costituite da quanto inventariato nei locali sopra indicati, inclusi gli automezzi.

Personale tecnico assegnato al Centro

- 1 unità cat. B
- 6 unità cat. C
- 3 unità cat. D
- 1 unità cat. EP

Personale amministrativo assegnato al Centro

- 3 unità cat C
- 1 unità cat. EP

UO e sezioni del Centro

1. Anestesia, Chirurgia e Diagnostica per immagini
2. Farmacologia e Tossicologia
3. Laboratorio
4. Medicina Generale
5. Pronto soccorso e Terapia Intensiva
6. Riproduzione

Docenti (professori e ricercatori) afferenti al Centro

1. Barsotti Giovanni
2. Biagi Giulia
3. Bizzeti Marco
4. Breggi Gloria
5. Briganti Angela
6. Camillo Francesco
7. Carlucci Fabio
8. Citi Simonetta
9. Giorgi Mario
10. Guidi Grazia
11. Intorre Luigi

12. Lubas George
13. Marchetti Veronica
14. Melanie Pierre
15. Panzani Duccio
16. Pretti Carlo
17. Rota Alessandra
18. Sgorbini Micaela
19. Tognetti Rosalba
20. Vannozzi Iacopo